

**Avv. Attilio Floresta**

**Avv. Prof. Antonino Longo**  
*Docente Associato  
nell'Università di Catania*

**Dott. Massimiliano Longo**

Avv. Daniela Failla  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcià  
Avv. Angelo Mirko Giordano  
Avv. Francesca Comis  
Avv. Alessia Giglio  
Avv. Antonio Maria Basile  
Avv. Graziella Cavallaro  
Avv. Giuseppe Giunta  
Avv. Federica D'Agata  
Avv. Valentina Milazzo  
Avv. Andrea M. Bonaccorso  
Avv. Gaetano Giuliano Bertone  
D.ssa Giuliana Fiore  
Dott. Enrico Canzonieri  
D.ssa. M. Claudia Fisichella  
Dott. Veriano Malvasi  
D.ssa. Federica Di Stefano  
D.ssa Giulia Leo

Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali  
D.ssa Sandra Salanitro  
D.ssa Isabella Bozhkov  
D.ssa Stefania Corello  
D.ssa Anna Lombardo

Dott. Salvatore Treccarichi  
Rag. Marco Musumeci  
Dott. Pietro Imbesi  
D.ssa Grazia Barberio  
Rag. Vita Cassone  
D.ssa Serena Bruna Reno

Ing. Fulvio A. Cappadonna

**Consulenti**

Dott. Stefano Longo  
*già Primo Dirigente INAIL*  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*

**Amministrazione**

Grazia Maria Barbagallo  
D.ssa Selena Pappalardo

**Zone Franche Urbane - Agevolazioni senza vincoli**

L'Agenzia delle Entrate, mediante pubblicazione della risoluzione n. 36E del 2 aprile 2015, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alle agevolazioni per le Zone Franche Urbane.

In particolare, le compensazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane, non sono sottoposte all'obbligo di apposizione del visto di conformità, ex articolo 1, comma 574, legge n.147/2013, né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, ex articolo 3, d.l. n. 78/2010.

Più in generale, le agevolazioni ZFU consistono in una esenzione da imposizione del reddito nonché del valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zona Franca Urbana, in una esenzione dell'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, e in un esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 telematico mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell'esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) e ai contributi per i quali è concesso l'esonero.

Le compensazioni effettuate a scampo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive

**Floresta Longo e Associati**

(esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziato.

Tale modalità è stata introdotta dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU.

Lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è, in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta).

Ne deriva che non soggiace all'obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all'articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.

Per le medesime ragioni sopraesposte, si ritiene che la compensazione in esame non sia soggetta al limite di Euro 250.000,00 previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. L'agevolazione ZFU, infatti, non viene indicata nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ma trova esposizione in un prospetto del quadro RS.

Si rappresenta, infine, che le suddette compensazioni non soggiacciono neanche al limite generale di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (attualmente pari ad Euro 700.000,00). Tale limite, infatti, non trova applicazione con riferimento ai crediti d'imposta scaturenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali – consistenti nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti di imposta – in quanto in tali ipotesi, essendo già predeterminati i relativi stanziamenti, non sussiste l'esigenza di controllo della spesa pubblica, sottesa all'applicazione del suddetto limite.